

Deliberazione 7 febbraio 2011 – VIS 17/11

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 febbraio 2011

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2010, n. 5388;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: dPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005 (di seguito: decreto 20 aprile 2005);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata ed integrata;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04;
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 49/06;

- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06;
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2007, n. 95/07;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2007, n. 336/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2008-2011);
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2008, ARG/elt 65/08;
- la deliberazione dell’Autorità 17 giugno 2008, ARG/elt 78/08;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2008, ARG/elt 110/08;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08;
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2009, ARG/elt 34/09;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, VIS 168/09;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2009, VIS 171/09;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10.

Considerato che:

- il Consiglio di Stato, con il parere n. 5388/10, si è espresso nel senso che l’attuale Collegio dell’Autorità, il cui mandato settennale è scaduto il 15 dicembre 2010, continua ad operare in regime di *prorogatio* limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili ed urgenti, per un periodo massimo di sessanta giorni dalla suddetta data;
- con la deliberazione GOP 75/10 l’Autorità si è conformata al suddetto parere stabilendo che, a decorrere dal 16 dicembre 2010, eserciterà le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione o a quelli indifferibili ed urgenti, fino al completamento del procedimento di nomina ed alla assunzione delle funzioni del nuovo Collegio, e comunque non oltre il 13 febbraio 2011;
- la presente delibera costituisce atto di ordinaria amministrazione, stante la doverosità dell’esercizio delle funzioni sanzionatorie.

Fatto

1. L’esame dei dati e degli elementi acquisiti con l’istruttoria conoscitiva, chiusa con deliberazione VIS 168/09, in merito alle anomalie riscontrate nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN) e non correttamente attribuita agli utenti del dispacciamento, ha evidenziato delle possibili inadempienze, nel triennio 2005-2007, da parte di alcune società tra cui Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel o società).
2. Pertanto, con deliberazione VIS 171/09 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) ha avviato nei confronti di Enel un procedimento per accertare la commissione, nel triennio 2005 – 2007, di errori:

- a) nell'identificazione dei punti di interconnessione con la RTN, in violazione delle disposizioni relative allo svolgimento del servizio di misura di cui all'art. 35 del Testo integrato delle disposizioni in materia di erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica del periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: TIT 2004-2007);
- b) nella determinazione dei dati necessari ai fini della quantificazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento, in violazione delle disposizioni in materia di:
 - i) gestione dell'anagrafica dei punti di prelievo (art. 47 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 37 delibera n. 111/06);
 - ii) aggregazione delle misure dei prelievi per il servizio di dispacciamento (art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06).
3. Con nota 21 gennaio 2010 (prot. Autorità n. 0003163/A) la società ha chiesto di essere sentita in audizione finale avanti al Collegio.
4. In data 18 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 0007668), 8 aprile 2010 (prot. Autorità n. 0014474), 28 settembre 2010 (prot. Autorità n. 0032428) e 11 gennaio 2011 (prot. Autorità n. 0000539) è stato consentito l'accesso agli atti del procedimento.
5. Nel corso dell'istruttoria Enel ha depositato una memoria (prot. Autorità n. 0034050/A dell'11 ottobre 2010).
6. Con nota 13 dicembre 2010 (prot. Autorità n. 0040604), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
7. Con nota 31 gennaio 2011 Enel Distribuzione ha rinunciato all'audizione finale avanti al Collegio e depositato una memoria difensiva (prot. Autorità n. 0002589/A).

Valutazione giuridica

8. Le imprese distributrici svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito del servizio di pubblica utilità della *misura* dell'energia elettrica, disciplinato, nel triennio in esame, dal TIT 2004-2007. Infatti, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del suddetto TIT, esse sono i soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica:
 - a) nei punti di prelievo;
 - b) nei punti di immissione situati su una rete di distribuzione con obbligo di connessione di terzi;
 - c) nei punti di interconnessione con la RTN;
 - d) nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione (in questo caso, l'impresa distributtrice che cede energia elettrica attraverso tali punti).
9. Inoltre, ai sensi del successivo comma 3 esse devono trasmettere a Terna la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate, per quanto necessario ai fini degli adempimenti amministrativi di competenza di Terna.
10. Per il valido svolgimento di tali attività, l'impresa distributtrice deve conoscere i punti di prelievo, immissione e/o interconnessione esistenti sulla propria rete; in particolare, ai sensi della precedente lettera c) ogni impresa distributtrice deve

identificare in modo inequivocabile i punti di interconnessione con la RTN localizzati nel proprio ambito di competenza. Eventuali errori al riguardo pregiudicano la corretta determinazione dell'energia prelevata dalle imprese distributrici. L'attività di rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica nei punti di interconnessione è remunerata (art. 40, comma 2, del TIT 2004-2007).

11. Dalla documentazione inviata da Terna nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva risulta che Enel non avrebbe identificato 1.069 punti di interconnessione con la RTN, su un totale di 4.021, con un'incidenza di errore sui tre anni pari al 26,59%.
12. Le imprese distributrici svolgono un ruolo essenziale anche nell'ambito dell'*aggregazione delle misure dell'energia elettrica* ai fini della quantificazione dei corrispettivi del servizio di *dispacciamento* di cui è responsabile Terna. Quest'ultima, infatti, a tal fine, si avvale della loro opera (artt. 43 e ss. della delibera n. 168/03 e, successivamente, artt. 33 e ss. della delibera n. 111/06; art. 54 della delibera n. 250/04). In particolare:
 - le imprese distributrici comunicano mensilmente a Terna le misure delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati sulla propria rete (Terna poi aggrega dette misure nonché quelle, dalla stessa direttamente rilevate, delle immissioni di energia relative a punti di immissione ubicati sulla RTN ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento: art. 44, delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 34, delibera n. 111/06);
 - le imprese distributrici di riferimento aggregano le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria, comunicate mensilmente dalle imprese distributrici sottese, con quelle dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento e le comunicano mensilmente a Terna (che, infine, aggrega le misure dei prelievi di energia elettrica ad essa comunicati appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento: art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06).
13. L'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica svolta dalle imprese distributrici è remunerata: Terna, infatti, versa loro un corrispettivo sulla base delle regole definite dall'Autorità (artt. 44 e ss. delibera n. 168/03 e, successivamente, artt. 33 e ss. delibera n. 111/06).
14. Per il corretto svolgimento delle predette attività, le imprese distributrici devono conoscere, oltre ai punti di interconnessione, anche i punti di immissione e di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza, nonché i punti di dispacciamento di relativa appartenenza.
15. Ai sensi dell'art. 47, della delibera n. 168/03 e, successivamente, dell'art. 37, della delibera n. 111/06, le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti di immissione e di prelievo, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (c.d. codice POD), e comunicano mensilmente a ciascun utente del dispacciamento l'elenco dei punti di prelievo, ubicati nel loro ambito di competenza, nella titolarità di tale utente ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.

16. La regolazione economica del servizio di dispacciamento è completata dalla deliberazione n. 118/03, con la quale l'Autorità ha disciplinato la determinazione convenzionale dell'energia elettrica *prelevata* in ciascuna ora nei punti di prelievo *non* trattati su base oraria (c.d. *load profiling*). Detta determinazione convenzionale prevede l'attribuzione, da parte di Terna, a ciascun utente del dispacciamento di una quota del prelievo residuo d'area (di seguito: PRA) e la regolazione, su base annuale, delle partite economiche di conguaglio emergenti dal confronto fra l'energia elettrica effettivamente prelevata in ciascun anno solare e l'energia elettrica attribuita sulla base del PRA. A tale fine le imprese distributrici di riferimento determinano mensilmente il PRA - pari, in ciascuna ora e per ciascuna area di riferimento, alla differenza tra l'energia elettrica ivi immessa e prelevata (art. 4 della delibera n. 118/03) - e lo trasmettono a Terna unitamente ai coefficienti di ripartizione mediante i quali il PRA medesimo è attribuito a ciascun utente del dispacciamento (art. 7, comma 5, della delibera n. 118/03).
17. Sulla base delle misure comunicate dalle imprese distributrici ai sensi della deliberazione n. 168/03 (e successivamente della deliberazione n. 111/06) e sulla base del PRA dalle medesime determinato, Terna calcola ogni mese l'energia elettrica *immessa* e l'energia elettrica *prelevata* per punto di dispacciamento e per periodo rilevante (c.d. *settlement* mensile) (art. 43, comma 4, delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 33, comma 4, delibera n. 111/06).
18. Come esposto nella Relazione conclusiva allegata alla delibera VIS 168/09 (di chiusura dell'istruttoria conoscitiva), un certo quantitativo di errori da parte delle imprese distributrici è fisiologico nelle fasi iniziali dell'aggregazione delle misure; pertanto si giustifica, limitatamente a tale fase, la presenza di rettifiche:
- riguardanti un numero di punti di dispacciamento non superiore al 10% dei punti complessivamente gestiti nell'anno con riferimento alla propria rete di distribuzione; tale percentuale è calcolata come media mensile in ciascun anno;
 - riguardanti un quantitativo di energia non superiore al 5% dell'energia complessivamente prelevata su base annua dai punti di prelievo trattati su base oraria connessi alla propria rete di distribuzione;
 - riguardanti una correzione al valore del PRA non superiore al 5% del valore complessivo annuo del PRA relativo alle proprie aree di riferimento.
19. Dalla documentazione inviata da Terna nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva risulta che:
- nel triennio in esame Enel ha operato rettifiche per un numero di punti di dispacciamento *superiore* alla predetta soglia e, precisamente, pari nell'anno 2005 al 45,07%, nell'anno 2006 al 50,24% e nell'anno 2007 al 61,08% dei punti totali gestiti nell'anno; con ciò violando le disposizioni sull'aggregazione delle misure dei prelievi per il servizio di dispacciamento (art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06);
 - le predette rettifiche sono dovute anche ad errori nell'attribuzione dei punti di prelievo ai contratti di dispacciamento e ad anagrafica mancante, in violazione, oltre alle predette disposizioni sull'aggregazione delle misure dei prelievi ai fini del dispacciamento, anche delle disposizioni in materia di anagrafica dei punti di prelievo (art. 47 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 37 delibera n. 111/06).

A. *Argomentazioni di Enel Distribuzione*

20. La società chiede che non sia irrogata alcuna sanzione e che, in ogni caso, siano tenute in considerazione le azioni intraprese da Enel al fine di eliminare le conseguenze delle violazioni commesse e a prevenirne di nuove.

A.1 *Argomentazioni di carattere generale*

21. La società sostiene che le violazioni contestate dovrebbero essere imputate alle complesse condizioni in cui si è trovata ad operare a seguito della continua evoluzione degli assetti normativi, regolatori e di mercato e, in particolare, a seguito dell'introduzione della disciplina *load profiling* che ha interessato più di 30 milioni di suoi clienti non misurati su base oraria. Dal 2000 ad oggi sarebbero altresì cresciuti in modo esponenziale i punti in media e alta tensione, i clienti del mercato libero, i clienti con misure orarie, i punti di illuminazione pubblica, gli scambi sul posto e i produttori. L'introduzione di numerosi nuovi adempimenti a carico delle imprese distributrici e il numero crescente di clienti avrebbero notevolmente accresciuto le difficoltà di gestione degli obblighi inerenti la rilevazione oraria delle misure. La società avrebbe comunque sempre tenuto un comportamento collaborativo e propositivo.

A.2 *Argomentazioni relative alle singole violazioni*

22. Sulla violazione di cui al paragrafo 1, lettera a), la società deduce che il numero dei punti di interconnessione con la RTN per i quali sarebbero stati rilevati errori – 1069 – sarebbe stato erroneamente determinato. In particolare, dal file “*Dettagli conguagli CTR 2007 per AEEG*” inviato da Terna nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva emergerebbe che detto numero è stato individuato verificando la presenza o meno di un punto nelle comunicazioni di acconto e di conguaglio dei relativi dati di misura, e ritenendo sussistente l'errore nel caso di assenza del punto in una delle due comunicazioni. Tuttavia, ad avviso di Enel ciò non sarebbe corretto per due motivi. In primo luogo, perché la medesima comunicava mensilmente a Terna solo i punti di interconnessione con la RTN per i quali risultava acquisita la misura; dunque, l'assenza di un punto nelle comunicazioni a Terna non proverebbe la mancata identificazione del punto stesso ma solo la mancata acquisizione della relativa misura. In secondo luogo, bisognerebbe considerare che negli anni in esame vi sono stati numerosi casi di ridenominazione dell'anagrafica dei punti, per il passaggio dall'identificativo numerico al codice POD, che non potrebbero essere conteggiati a tali fini. Inoltre, Enel deduce che nel 2007 è stata sottoscritta con Terna una “*Convenzione per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica*” - recante la disciplina dell'anagrafica dei punti di prelievo e di immissione di energia elettrica connessi alla RTN, dell'anagrafica dei punti di misura, delle modalità di gestione e di aggiornamento delle anagrafiche e del Modello di Comunicazione dei Dati mensili - e che, dunque, a partire da tale anno potrebbero esserle imputati soltanto errori in fase di aggiornamento dell'anagrafica oggetto della citata Convenzione. Tuttavia, la stessa società rileva che gli errori nell'identificazione dei punti di interconnessione con la RTN emersi dal gruppo

di lavoro con Terna sono circa 25, escludendo i casi per i quali non aveva aggiornato l'anagrafica per assenza dei flussi di energia (ad esempio cabine non ancora messe in esercizio). La società deduce che la maggior parte di tali errori riguarderebbe punti di interconnessione con prelievi trascurabili e che, in ogni caso, i punti interessati dagli errori costituiscono solo una piccola parte dei circa 4.000 gestiti. Enel riconosce, altresì, di avere commesso errori su circa 100 punti di emergenza MT il cui prelievo - a causa del fatto che i sistemi informativi adottati utilizzavano i dati per la regolazione del trasporto anche per la regolazione del dispacciamento - è stato erroneamente attribuito ai corrispondenti punti di prelievo principali ai fini del dispacciamento, nonché errori relativi ai produttori all'interno dei poli industriali, per i quali non disponeva di informazioni riguardo alla destinazione dell'energia elettrica ivi prodotta. Nella seconda memoria la società contesta l'imputazione di 100 distinti errori per i punti di emergenza MT, ritenendo che questi debbano essere ricondotti ad un solo errore commesso nella fase di progettazione dei sistemi informativi relativi al trattamento di detti punti. La società deduce, altresì, che l'errato trattamento delle linee MT non avrebbe provocato danni a terzi ma solo alla stessa Enel, e determinato rettifiche marginali dei quantitativi di energia erroneamente attribuiti.

23. Sulla violazione di cui al paragrafo 1, lettera b), la società contesta anzitutto la fissazione, a posteriori ed in assenza di contraddittorio con gli operatori, di soglie fisiologiche di errore. In secondo luogo, deduce che gli errori contestati sarebbero dovuti all'acquisizione tardiva delle curve di carico dei punti di misura trattati orari: in tali casi Enel non procedeva ad una loro ricostruzione ai fini dell'aggregazione, ritenendo sussistente tale obbligo solo in caso di errato funzionamento del gruppo di misura. Soltanto con l'art. 41 del TIS sarebbe stato previsto l'obbligo di determinare le misure ricorrendo ad un criterio di stima in caso di mancata rilevazione del dato di misura. Pertanto, ad avviso di Enel, coerentemente con la regolazione allora vigente, in caso di mancata acquisizione della curva oraria la stessa non forniva alcun valore a Terna ai fini della regolazione del *settlement* mensile e, per garantire coerenza tra i dati del trasporto e del dispacciamento, non procedeva nemmeno a fatturare (ai fini della regolazione del trasporto) alcun consumo in acconto per i clienti la cui curva oraria non risultava acquisita dal misuratore. La società sostiene che ciò le avrebbe cagionato un danno, perché la mancata acquisizione delle curve orarie avrebbe comportato l'attribuzione al mercato vincolato e, dunque, alla medesima, dell'energia oraria non misurata ai fini del *settlement* mensile e non avrebbe consentito la tempestiva fatturazione del trasporto. Nella seconda memoria Enel contesta la metodologia utilizzata dall'Autorità per la determinazione della soglia fisiologica del 10%, in quanto basata sul presupposto che il distributore possa acquisire il 100% delle curve orarie in tempo utile per la trasmissione. Ad avviso della società, infatti, sarebbe fisiologica l'acquisizione *tardiva* di una parte delle misure orarie; in particolare, con riguardo alle curve orarie dei misuratori GME (Gruppo di misura elettronico), l'acquisizione tempestiva oscillerebbe intorno al 99% (quindi i tassi fisiologici di mancata acquisizione in tempo utile delle misure orarie sarebbe di 1-1,5%). Tale tesi troverebbe conferma nel documento per la consultazione che ha portato all'approvazione della deliberazione n. 292/06, che prevedeva nella

fase di avvio un tasso di successo nell'acquisizione delle letture pari al 96-97%. La tardiva acquisizione di una parte delle misure comporterebbe, dunque, fisiologiche rettifiche dei punti di dispacciamento cui appartengono i punti di prelievo misurati tardivamente, e tali rettifiche sarebbero sempre superiori al 10% fissato dall'Autorità. Inoltre, la società sostiene che, poiché le acquisizioni tardive delle misure sono casuali, cioè possono riguardare uno o più punti di dispacciamento, l'Autorità avrebbe dovuto utilizzare un modello probabilistico per la determinazione della soglia del 10%. L'aumento del numero di punti di dispacciamento rettificati da Enel nel triennio in esame sarebbe da porre in relazione con il maggior numero di misuratori orari installati, circostanza che avrebbe aumentato il numero delle mancate letture in tempo utile (e, dunque, anche il numero dei punti di dispacciamento interessati dalle rettifiche). Infine, la società rileva che nel calcolo delle percentuali dei punti di dispacciamento interessati dalle rettifiche l'Autorità non avrebbe considerato l'effetto delle rettifiche causate da errori dei distributori sottesi.

B. Valutazione delle argomentazioni di Enel Distribuzione

B.1 Sull'evoluzione della regolazione

24. I rilevanti interventi regolatori adottati dal 2000 al 2004 (unificazione della disciplina del trasporto tra mercato libero e vincolato, introduzione del regime di bilanciamento e scambio, avvio del Sistema Transitorio di Offerte di Vendita di Energia elettrica - c.d. STOVE, introduzione della disciplina *load profiling*, avvio della borsa elettrica) e le conseguenti necessarie implementazioni dei sistemi informativi, non possono essere invocati a giustificazione delle condotte contestate. Innanzitutto, si tratta di disposizioni che hanno interessato non solo Enel ma tutti gli operatori del settore, ai quali è richiesta la diligenza specifica di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ; in secondo luogo non si è trattato di interventi tali da rendere impossibile l'osservanza della regolazione. Peraltro, detti interventi regolatori hanno interessato un arco temporale precedente rispetto a quello oggetto del presente procedimento. L'asserita opportunità di considerare prevedibili alcuni ritardi in fase di adeguamento operativo alle novità regolatorie è già stata valutata dall'Autorità che, all'esito dell'istruttoria conoscitiva chiusa con deliberazione VIS 168/09, ha indicato delle soglie fisiologiche per gli errori commessi nel triennio in esame, ovvero nelle fasi iniziali delle attività in questione. Infine, quanto all'atteggiamento collaborativo ed al supporto fornito all'Autorità in occasione dei predetti interventi ed alle iniziative tecnologiche, organizzative e procedurali poste in essere dalla società, trattandosi di circostanze che possono assumere rilievo solo ai fini della quantificazione della sanzione, saranno esaminate nel paragrafo a ciò dedicato.

B.2 Sulle singole condotte contestate

25. L'errata identificazione dei punti di interconnessione con la RTN è stata contestata alle imprese distributrici che, come Enel, hanno commesso tale errore *almeno una volta in uno degli anni* dal 2005 al 2007. Al riguardo, le deduzioni svolte dalla società sono idonee a *ridurre* il numero contestato (1069) di punti di

interconnessione con la RTN con errore in anagrafica. Le dichiarazioni di Enel di non avere rilevato con cadenza mensile le misure relative a detti punti e di non averle comunicate mensilmente a Terna non consentono, infatti, di dedurre la non conoscenza di detti punti da parte di Enel (ciò sebbene la condotta tenuta dalla società non sia conforme alla disciplina vigente che impone alle imprese distributrici di acquisire *mensilmente* anche le misure relative ai punti di interconnessione con la RTN, al fine di determinare *ogni mese* il PRA e trasmetterlo a Terna ai sensi dell'art. 7, comma 5, delibera n. 118/03). Quanto all'asserita ridenominazione (passaggio dal codice identificativo numerico al c.d. codice POD) di alcuni punti di interconnessione tra la comunicazione di acconto e quella di conguaglio, si rileva che la società vi ha proceduto per libera scelta (l'utilizzo del codice POD è un obbligo solo per i punti di prelievo) e ciò potrebbe ingenerare confusione nel trattamento delle due diverse tipologie di punti. Inoltre, è irrilevante la circostanza che nel 2007 la società abbia sottoscritto con Terna una "*Convenzione per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica*" poiché ciò non fa venire meno l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dall'Autorità. Dei 1.069 punti contestati, la società ammette di averne erroneamente identificati 125, senza tuttavia indicarli precisamente: per 25 punti l'errore sarebbe emerso dal gruppo di lavoro con Terna (con esclusione dei casi per i quali l'anagrafica non era stata aggiornata per assenza di flussi di energia, come ad esempio le cabine non ancora in esercizio, i clienti AT non ancora connessi), per gli altri 100 punti la violazione sarebbe dovuta ad un errato trattamento delle linee MT di emergenza a servizio di punti di prelievo in AT. Ai fini dell'esclusione della violazione non rilevano, con riguardo ai predetti 25 punti, l'asserita circostanza che si tratterebbe di punti di interconnessione con prelievi trascurabili - trattandosi di illeciti di mera condotta che si perfezionano a prescindere dal verificarsi di un effetto lesivo -, né il fatto che essi rappresenterebbero una modesta frazione della totalità dei punti di interconnessione con la RTN gestiti da Enel. Irrilevante è altresì, con riguardo ai citati 100 punti, il fatto che gli errori deriverebbero dai sistemi informativi utilizzati dalla società, avendone essa stessa deciso l'adozione ed essendo responsabile del loro corretto funzionamento. Quindi non possono essere accolte le argomentazioni di Enel sulla riconducibilità ad un solo errore in fase di progettazione degli errori sui 100 punti delle linee MT di emergenza: quale che ne sia la causa ciò che conta, infatti, è l'errata identificazione di punti di interconnessione con la RTN in violazione dell'art. 35 del TIT 2004-2007 e, come affermato da Enel, tale condotta si è verificata per 100 punti. La scarsa entità dei quantitativi di energia erroneamente attribuiti ed il fatto che Enel sarebbe l'unico soggetto danneggiato non sono circostanze idonee ad escludere la responsabilità, trattandosi di illeciti di mera condotta che prescindono dall'entità dell'energia erroneamente attribuita e da un effetto lesivo a carico di terzi. Per quanto concerne gli errori - ammessi ma non quantificati - nell'identificazione dei punti di interconnessione dei poli industriali, sono condivisibili le argomentazioni di Enel sulla indisponibilità di informazioni in ordine alla destinazione dell'energia elettrica ivi prodotta. Pertanto, tale violazione sussiste per 125 punti.

26. Sulla violazione sub lettera b) del paragrafo 1, si rileva anzitutto che la determinazione di soglie di errore ritenute fisiologiche nella quantificazione dei

corrispettivi per il servizio di dispacciamento definisce il livello oltre il quale, nel triennio in esame, l'Autorità, nella Relazione conclusiva allegata alla deliberazione VIS 168/09, ha ritenuto sanzionabile la condotta. Peraltro, l'individuazione di dette (elevate) soglie rappresenta un elemento a favore degli operatori che, diversamente, dovrebbero essere sanzionati anche per un solo errore. In secondo luogo, l'eventuale acquisizione *tardiva* delle curve di carico dei punti di misura trattati orari non esclude la responsabilità della società. E' onere dell'impresa distributrice, infatti, porre in essere tutte le iniziative necessarie ed opportune allo svolgimento diligente dei propri compiti, tra cui rientra l'acquisizione delle predette curve *in tempo utile* per la trasmissione dei dati a Terna ai fini dell'essenziale attività di *settlement*. Pertanto, non sono condivisibili le argomentazioni della società relative all'assenza, nel triennio in esame, di un obbligo di ricostruzione delle curve orarie mediante stima. Non può essere accolta nemmeno la tesi della società secondo la quale sarebbe fisiologica - anche in condizioni normali - l'acquisizione tardiva di parte delle curve orarie dei punti di prelievo e una percentuale di punti di dispacciamento interessati da rettifiche superiore al 10%. Al riguardo si osserva infatti che il tempo fissato dall'Autorità per l'acquisizione, da parte dell'impresa distributrice, del dato rilevante, è comprensivo delle eventuali attività di verifica e correzione del medesimo dato e dunque tale da garantire un tasso di errori e correzioni ridottissimo. Peraltro la percentuale di successo delle transazioni remote eseguite dal sistema di telegestione che Enel richiama nella propria memoria (96-97%) non ha nulla a che vedere con la soglia di tolleranza (del 10%) sui punti di dispacciamento interessati dalle rettifiche. Infatti, oltre al fatto che la prima riguarda i POD e la seconda i punti di dispacciamento, la percentuale di successo invocata da Enel è legata all'introduzione di una tecnologia di rilevazione dei dati di prelievo in BT che non può essere usata per i misuratori orari in AT/BT in discussione. Peraltro si osserva che trattandosi, nella fattispecie, di valutare il corretto svolgimento da parte delle imprese distributrici dell'*aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento*, assume necessariamente rilievo il numero degli *utenti del dispacciamento* i cui corrispettivi sono stati erroneamente quantificati e, dunque, il numero dei punti di *dispacciamento* (e non il numero dei punti di prelievo) interessati dalle rettifiche stesse. Non è condivisibile nemmeno l'argomentazione secondo cui l'aumento del numero dei punti di dispacciamento interessati dalle rettifiche nel triennio sarebbe da ricondursi all'aumento dei misuratori orari installati, poiché rientrava negli obblighi della società adeguare conseguentemente i sistemi informativi in modo tale da essere in grado di acquisire in tempo utile le misure. Infine, quanto all'asserita circostanza che una parte delle rettifiche dei punti di dispacciamento sarebbe stata causata dalle imprese distributrici sottese, si rileva che la società non ne ha dato dimostrazione e che in ogni caso la percentuale che la medesima ha imputato a queste ultime (1,4% nel 2007) non attesterebbe Enel sotto la soglia del 10%, dato che le rettifiche operate da quest'ultima nel medesimo anno, sono pari a circa il 61,08%. La stessa Enel, rileva di avere avuto *problemi gestionali* con gli otto sistemi "Energylink" utilizzati per l'acquisizione di dette misure, fino all'adozione, solo al termine dell'anno 2008, di un unico sistema sviluppato internamente denominato "EnelLink". Infine, il fatto che la modalità operativa

tenuta dalla società avrebbe arrecato un danno alla medesima non è una causa di esclusione della responsabilità in quanto anche la condotta produttiva di effetti pregiudizievoli per l'agente è illecita. Da ultimo, si osserva che per le medesime ragioni sopra illustrate le suesposte argomentazioni non sono idonee ad escludere la responsabilità di Enel nemmeno per quanto concerne le infrazioni relative all'anagrafica dei punti di prelievo (*"errata attribuzione dei punti di prelievo ai contratti di dispacciamento"* e *"anagrafica mancante"* sono alcune delle motivazioni delle rettifiche alle misure dell'energia prelevata dai punti trattati orari, dichiarate da Enel a Terna).

27. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la Società sia responsabile nel triennio 2005-2007 della violazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 1, in materia di identificazione dei punti di interconnessione dell'energia elettrica (per 125 punti) (art. 35 del TIT 2004-2007), nonché delle disposizioni di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 1, in materia di aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica (art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06) e di anagrafica dei punti di immissione e di prelievo (art. 47 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 37 delibera n. 111/06).
28. Le deduzioni inerenti le iniziative adottate per rendere più efficiente il servizio di misura e l'attività di aggregazione delle misure, incidendo eventualmente sulla quantificazione della sanzione vengono esaminate nel paragrafo a ciò dedicato.

Quantificazione della sanzione

29. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
30. Con deliberazione 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato *"Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481"*.
31. Le violazioni contestate sono raggruppabili in due tipi, individuati in ragione dell'interesse pubblico tutelato, e segnatamente:
 - violazione di norme dirette ad assicurare il corretto svolgimento del servizio di misura dell'energia elettrica; in tale tipologia rientra l'illecito di cui alla lettera a) del paragrafo 1;
 - violazione di norme volte a garantire un efficiente servizio di dispacciamento; in tale tipologia rientra l'illecito di cui alla lettera b), del paragrafo 1.
32. Ai fini della quantificazione della relativa sanzione, ognuno dei due tipi di violazione verrà autonomamente valutato alla luce dei citati criteri.

Violazione sub a) del precedente punto 2 (errata identificazione punti di interconnessione con la RTN - art. 35 del TIT 2004-2007)

33. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Enel non ha rispettato norme poste a tutela di un interesse rilevante quale quello al corretto svolgimento del servizio di pubblica utilità della misura dell'energia elettrica, nel quale rientra l'attività di rilevazione e registrazione delle misure per la quale Enel è remunerata. In particolare, i descritti errori relativi ai punti di interconnessione con la RTN pregiudicano la corretta determinazione dell'energia complessivamente prelevata con ripercussioni sia per il servizio di trasmissione e sua remunerazione, sia per il servizio di dispacciamento in ordine al calcolo del PRA, sia per la perequazione generale del sistema elettrico.
34. Rispetto alla totalità dei punti di interconnessione della società - quasi 4.000 - gli errori hanno riguardato 125 punti di interconnessione con la RTN, con un'incidenza, dunque, di circa il 3%.
35. L'infrazione si è protratta per tre anni (2005, 2006 e 2007).
36. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, assumono rilievo in quanto la società ne ha fornito prova: l'adozione di un unico sistema centrale di elaborazione delle misure denominato "SMILE"; l'adozione della Procedura Organizzativa n. 7 del 28 dicembre 2007, successivamente aggiornata con la Procedura Organizzativa n. 12 del 27 novembre 2008, con la quale sono state definite in dettaglio le singole attività di controllo delle anagrafiche necessarie per la formazione mensile del bilancio di energia, nonché le principali responsabilità assegnate, nell'esecuzione di dette attività, alle Unità della sede centrale e delle sedi territoriali di Enel; l'ottenimento, a dicembre 2008, della certificazione ISO 9001 per quanto concerne il trattamento delle misure e la predisposizione del bilancio.
37. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, si dà atto che Enel ha effettuato un controllo approfondito del processo di acquisizione delle misure, per individuare le cause della loro mancata rilevazione, ed ha installato antenne unidirezionali sui misuratori o utilizzato il collegamento satellitare, nei casi di non raggiungibilità del gruppo di misura. Enel si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. In particolare, l'Autorità con deliberazione n. 99/01 ha irrogato all' esercente una sanzione amministrativa pecuniaria per aver fornito informazioni non veritiere in materia di continuità del servizio; con deliberazione n. 66/07 ha irrogato una sanzione per violazione delle disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità; con deliberazione VIS 22/09 ha irrogato una sanzione per violazione dell'obbligo di effettuare, in ciascun anno dal 2003 al 2005, presso tutti i clienti allacciati alla propria rete con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW, il tentativo annuale di lettura prescritto dall'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 200/99; infine, con deliberazione VIS 140/09 ha irrogato una sanzione per violazione di alcune disposizioni in materia di servizio di connessione alle reti elettriche in bassa, media, alta e altissima tensione. Inoltre, si rileva che la società nell'ambito dei procedimenti avviati con deliberazioni n. 152/04 e n. 150/05, rispettivamente per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori in relazione all'interruzione del servizio elettrico verificatosi sul territorio nazionale il giorno 28 settembre 2003 e per l'irrogazione di una

- sanzione per violazione dell'art. 5, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 228/01, nonché degli artt. 5, comma 1, e 7, comma 1, della deliberazione n. 5/04, ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta (oblazione).
38. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato realizzato nell'anno 2008 dalla società nello svolgimento dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica è pari a circa 6.400.000.000 (seimiliardiquattrocentomilioni) di euro.
39. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 320.000 (trecentoventimila).

Violazione sub b) del precedente punto 2 (errori nell'aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento - art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06; art. 47 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 37 delibera n. 111/06)

40. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Enel non ha rispettato norme poste a tutela di un interesse rilevante quale quello dell'ordinato ed efficiente funzionamento del servizio di pubblica utilità del dispacciamento, fondamentale per garantire il corretto funzionamento del sistema elettrico nazionale. Per il buon esito della regolazione economica di tale servizio è indispensabile l'esatta determinazione dell'energia elettrica prelevata. Infatti, errori nell'aggregazione delle misure dell'energia elettrica - compresi gli errori nell'anagrafica dei punti di prelievo - commessi su un'alta percentuale (di punti di dispacciamento e dunque) di utenti del dispacciamento, incidono sulle loro attività previsionali e in ultima analisi sulla fatturazione dei costi ai clienti finali, nonché sulla determinazione del corrispettivo *uplift* e sull'attività di *settlement* mensile (cioè la determinazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento effettuata da Terna mensilmente, in base all'energia prelevata nel mese dagli utenti del dispacciamento). Detti errori incidono altresì sulla quantificazione delle perdite di energia sulla rete e, dunque, sul conguaglio annuale relativo ai punti di prelievo non trattati su base oraria previsto nell'ambito della disciplina del *load profiling* e, in generale, sulla determinazione e regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento. Inoltre, tali errori incidono sulla remunerazione del servizio di trasmissione (basata su una stima dell'energia elettrica prelevata, effettuata dall'Autorità in base alle misure comunicate da Terna, la quale aggrega i dati trasmessi dalle imprese distributrici), nonché sulla definizione della perequazione generale e sulla fissazione delle componenti UC1 e della relativa esazione e gestione del gettito.
41. Assumono, altresì, rilievo il fatto che l'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica sia un'attività remunerata per la quale, dunque, negli anni in esame Enel ha ricevuto un corrispettivo ed il fatto che dal 2005 al 2007 le rettifiche contestate anziché decrescere, siano aumentate - rispettivamente il 45,07%, il 50,24% e il 61,08% - ed abbiano interessato, in media, più della metà dei punti di dispacciamento dalla medesima gestiti.
42. Le condotte contestate si sono protratte per tre anni (2005, 2006 e 2007).
43. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, si rinvia al precedente paragrafo 36.

44. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, si rinvia al precedente paragrafo 37.
45. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rinvia al precedente paragrafo 38.
46. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 600.000 (seicentomila)

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di Enel Distribuzione S.p.A., delle seguenti disposizioni: art. 35 del Testo integrato delle disposizioni in materia di erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica del periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04; artt. 44.1 e 47 della delibera n. 168/03 e, successivamente, artt. 35 e 37 della delibera n. 111/06; nei termini di cui in motivazione
2. sono irrogate a Enel Distribuzione S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie pari complessivamente ad euro 920.000 (novecentoventimila):
 - a) euro 320.000 (trecentoventimila) per aver violato l'art. 35 del Testo integrato approvato con deliberazione n. 5/04;
 - b) euro 600.000 (seicentomila) per aver violato gli artt. 44.1 e 47 della delibera n. 168/03 e, successivamente, artt. 35 e 37 della delibera n. 111/06;
3. si ordina a Enel Distribuzione S.p.A. di pagare le sanzioni di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
5. si ordina a Enel Distribuzione S.p.A. di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Enel Distribuzione S.p.A., con sede legale in via Ombrone, n. 2, 00196 Roma, e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni

dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

7 febbraio 2011

Il Presidente: Alessandro Ortis